



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - - LAURINO - MAGLIANO
VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

Via Cesine - 84069 ROCCADASPIDE (SA)
Tel 0828 941000 - 941132 - Fax 0828 947514 -

protocollo@pec.cmcalore.it

Prot. n. **3059**

Rocccadaspide li **07 MAG 2024**

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO**

Al comune di Piaggine
PEC

*e.p.c. Al Comando Stazione Carabinieri Forestale
Valle dell'Angelo*

All'Albo on line
SEDE

OGGETTO: Legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art 23 e dell'art. 143 del Regolamento regionale n.3/2017- Richiesta autorizzazione per lo svincolo idrogeologico - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica tratti stradali a servizio delle aziende in località "Linternina, S, Elia, Chiova, Confuoci" - Richiedente: Comune di Piaggine - Trasmissione provvedimento autorizzativo.

Per il quanto competenza, si trasmette in allegato l'autorizzazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti


IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA -- CASTEL SAN LORENZO - FELITTO -- LAURINO - MAGLIANO
VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO
Via Cesine - 84069 ROCCADASPIDE (SA)
Tel 0828 941000 - 941132 - Fax 0828 947514

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TECNICO**

Prot. n. **3059**

Roccadaspide li **07 MAG 2024**

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: Legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art 23 e dell'art. 143 del Regolamento regionale n.3/2017- Richiesta autorizzazione per lo svincolo idrogeologico - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica tratti stradali a servizio delle aziende in località "Linternina, S, Elia, Chiova, Confuoci" - Richiedente: Comune di Piaggine.

IL DIRIGENTE

VISTE le Leggi regionali n.11 del 7 maggio 1996 e n.14 del 24 luglio 2006, in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo;

VISTO l'art 23 c.1 della Legge regionali n.11 del 7 maggio 1996 e ss.mm.ii., con il quale si stabilisce che gli interventi di movimento terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere autorizzate dagli Enti Delegati (Comunità Montana e Provincia);

VISTO il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come modificato dai successivi regolamenti regionali n.8/2018 e n.2/2020, con il quale si dettano norme operative per la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, affidando agli Enti delegati di cui alla L.R.11/96 i compiti di verifica, autorizzazione e controllo sugli interventi di taglio dei boschi e sugli interventi che riguardano lo svincolo idrogeologico;

RICHIAMATO in particolare l'art. 143 del suddetto Regolamento Regionale n. 3/2017;

VISTA la Richiesta prot. n. 1777/2024 del 11.03.2024 pervenuta dal Comune di Piaggine, intesa ad ottenere, ai sensi della legge regionale n.11 del 7 maggio 1996 art 23, il rilascio dell'autorizzazione dello svincolo idrogeologico per effettuare per il progetto di *Fattibilità Tecnico-Economica tratti stradali a servizio delle aziende in località "Linternina, S, Elia, Chiova, Confuoci"*;

RILEVATO che il competente Ufficio dell'Area Tecnica e Finanziaria di questo Ente, per rilasciare il parere sull'autorizzazione di cui sopra, ha attivato il procedimento di istruttoria durante il quale sono stati esaminati i documenti presentati ed è stato ritenuto opportuno effettuare preliminarmente il sopralluogo tecnico in data 03/04/2024 sul sito dove dovranno essere realizzati i lavori al fine di verificare lo stato dei luoghi;

VISTO il verbale n. 32/2024 redatto, in data 03/05/2024, dal Tecnico incaricato con il quale, a conclusione dell'istruttoria di cui innanzi, si esprime il **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione per i lavori da realizzare e descritti con la documentazione tecnica acquisita ed allegata alla domanda in oggetto, nel quale viene dato atto, tra l'altro:

che dagli atti e dagli elaborati progettuali, allegati alla suddetta pratica a firma dell'Ing. Angelo Monaco, Responsabile UTC, si evince che gli interventi previsti consistono in:

- *lavori di pulizia e decespugliamento delle scarpate e delle cunette esistenti;*
- *disfacimento e scarificazione delle fondazioni stradali compreso il trasporto a rifiuto dei tratti ammalorati;*
- *risagomatura delle carreggiate e opere di completamento, zanelle, segnaletica verticale, barriere di protezione e messa in sicurezza dei tratti ammalorati;*
- *rifacimento delle fondazioni stradali e della pavimentazione dei tratti ammalorati;*
- *alcune opere per il drenaggio acque superficiali: canalette in cls rivestite con pietrame;*
- *alcune opere di difesa del suolo attraverso tecniche di ingegneria naturalistica come definite dal Regolamento della Regione Campania quali gabbionate rinverdite, scogliere rinverdite e talee.*

che nella relazione geologica, allegata alla suddetta istanza a firma del Dr. Geol. Emilio Vitale, che anch'essa è parte integrante del presente verbale con la quale si afferma che:

- in riferimento al PSAI, ed al vincolo idrogeologico, così come illustrato nei paragrafi precedenti, la realizzazione degli interventi sulle strade rurali comunali "Linternina", "Chiova-Confuoci" e "S. Elia", risultano del tutto compatibili con le Norme di Attuazione, in quanto volti alla sistemazione delle sedi viarie e a migliorare le condizioni ambientali, idrauliche e idrogeologiche delle arterie; nonché, e soprattutto, al consolidamento e messa in sicurezza delle stesse;
 - gli interventi di progetto hanno il solo scopo di contribuire all'adeguamento e sistemazione delle sedi stradali, rispettando le linee di quota e la geometria attuale dei percorsi esistenti; per cui detti interventi non alterano sensibilmente le condizioni morfologiche ed idrogeologiche delle aree attraversate, ma tendono complessivamente a mitigare il rischio/pericolosità delle stesse, con opere volte a ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture e, in particolare, al consolidamento e messa in sicurezza delle stesse;
 - di conseguenza, in riferimento alle norme del PSAI, ovvero alle condizioni di rischio e pericolosità delle aree attraversate, gli interventi di progetto sono identificabili come opere mirate a ridurre le condizioni di pericolosità e vulnerabilità di infrastrutture non delocalizzabili, che non comportano carico urbanistico e/o insediativo, non interferiscono negativamente con le condizioni di pericolosità e non aggravano lo stato di rischio attuale dei territori attraversati;
 - pertanto, premesso che gli interventi di cui all'oggetto, non costituiscono fattori di aumento della pericolosità attuale del versante; che detti interventi, come da previsioni progettuali, non costituiscono elementi di pregiudizio per l'attenuazione o l'eliminazione di eventuali cause di rischio esistenti al contorno e non pregiudicano la realizzazione di ulteriori interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione, garantendo nello stesso tempo adeguata sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, così come dalla disposizioni degli artt.li 8 e 13 delle Norme di Attuazione,
 - sulla base di quanto esposto ed adottando gli accorgimenti e gli interventi necessari per la riduzione della vulnerabilità dell'infrastruttura rurale, risulta la piena ammissibilità delle opere di progetto rispetto alle classi di rischio e pericolosità gravanti sulle aree; quindi, la possibilità di svincolo idrogeologico per la realizzazione delle stesse; nonché la piena compatibilità con le Norme di Attuazione del PSAI, precisando, così come già detto, che in base agli artt.li 7, 8, 13 e 49 (Disciplina per le infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o d'interesse pubblico) delle suddette Norme di Attuazione, **non necessitano** di ulteriori pareri da parte dell'Autorità di Bacino di competenza, in quanto la loro compatibilità viene responsabilmente attestata dalla presente relazione asseverata."
- che** "dalla sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del PSAI, emerge che nessun tratto ricade in Pericolosità o Rischio Idraulico; mentre rientrano in aree a Pericolosità potenziale da frane: Putr1/Putr3/Putr5, e in aree a Rischio potenziale da frana Rutr1, Rutr2 e Rutr5 così come dichiarato dal Dr. Geol. Emilio Vitale e dettagliatamente riportato a pag. 7 della Relazione geologica;
- che** le aree di intervento, così come dichiarato dai tecnici progettisti, rientrano nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo d'Diano ed Alburni;
- che** le aree di intervento, così come dichiarato dai tecnici progettisti, ricadono nella ZSC IT8050024 e nella ZPS IT8050046 della Rete Natura 2000;
- che** il territorio ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
- che** i lavori da realizzare, così come prospettati in progetto, non alterano l'equilibrio idrogeologico del sito;

ACCERTATO:

- **che** è stata acquisita la relata di pubblicazione all'albo pretorio del 16.04.2024 rilasciata dal Comune di Piaggine, con la quale si attesta che è avvenuta la pubblicazione dell'istanza per quindici giorni dal 07.03.2024 al 22.03.2024, e che in tal modo è stata rispettata la disposizione di cui all'art. 143 c. 8 del Reg. Reg. 3/2017;
- **che** è stato rilasciato il Nulla Osta e Sentito prot. 5437 del 16.04.2024 da parte dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano;
- **che** il Comune di Piaggine, con Determina del Responsabile del Servizio Valutazione di incidenza n.47 del 06.05.2024, ha rilasciato parere favorevole alla Valutazione d'Incidenza, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione V.I. presso la Comunità Montana Calore Salernitano giusto verbale n. 03 del 02.05.2024;
- **che** è stato effettuato il pagamento degli oneri di segreteria mediante bonifico, come da mandato di pagamento n. 206 del 18.04.2024;

AUTORIZZA

il Comune di Piaggine, alla realizzazione del progetto di *Fattibilità Tecnico-Economica tratti stradali a servizio delle aziende in località "Linternina, S. Elia, Chiova, Confuoci"*;

PRECISA

- 1) **che** la presente autorizzazione viene rilasciata nei soli riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art. 23 e del Regolamento Regionale n. 3/201 art. 143, salvo diritti di terzi e l'osservanza di altre leggi urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali;
- 2) **che**, in particolare, la presente autorizzazione, avendo un valore endo-procedimentale, è subordinata alla regolare acquisizione di tutti gli altri pareri, in particolare l'Autorizzazione paesaggistica;
- 3) **che** tali pareri, non appena acquisiti, devono essere trasmessi a questo Ente per opportuna conoscenza;
- 4) **che** sono a carico del *soggetto autorizzato* tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori di che trattasi.
- 5) **che** la presente autorizzazione non esime il *soggetto autorizzato* dal richiedere tutti gli altri specifici nulla- osta e/o pareri prescritti dalle vigenti leggi.
- 6) **che** la presente autorizzazione viene altresì subordinata al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni:
 - *i lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici a corredo dell'istanza a firma del progettista, acquisiti agli atti e muniti dell'apposito visto d'istruttoria;*
 - *i lavori devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni di cui alla relazione geologica a firma del Dr. Geol. Emilio Vitale, assunta al fascicolo e siglata dal sottoscritto;*
 - *i lavori di movimento terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori in oggetto come da elaborati progettuali esibiti;*
 - *tutto il materiale di risulta, deve essere conferito in discariche appositamente autorizzate e/o trattati a norma di legge;*
 - *nella fase esecutiva dei lavori bisogna, inoltre predisporre la regimentazione delle acque meteoriche intercettate dalle opere di progetto, che devono essere indirizzate nei limitrofi collettori artificiali e/o naturali;*
 - *lo smaltimento delle acque meteoriche deve avvenire secondo quanto descritto nella relazione tecnica e geologica, prevedendo la realizzazione dei manufatti in progetto e provvedendo alla loro corretta e periodica manutenzione;*
 - *le opere e/o manufatti da realizzare, al fine di non creare condizioni predisponenti a dissesti idrogeologici, devono essere tenuti sempre in perfetta efficienza con opportune e periodiche manutenzione;*
- 7) **che** l'intervento deve essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni espresse;
 - dal nulla osta e sentito dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot.n. 5437 del 16.04.2024;
 - dalla Determina del Responsabile del Servizio Valutazione di incidenza del comune di Piaggine n.47 del 06.05.2024;
- 8) **che** il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line di questo Ente.

Il Dirigente
Dott. Aldo CARROZZA